

DELIBERAZIONE N. 15/21

Oggetto: Ratifica Accordo per la valorizzazione del Museo Nazionale di Ravenna e della Convenzione unica di tirocinio formativo con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunitosi in data 13/05/2021 alla presenza del Presidente Ing. Adriano Maestri, del Direttore Prof.ssa Anna Maria Storace, del Consigliere Prof. Andrea Berardi e del Consigliere Amerigo Spano.

Il MUR non ha nominato il proprio rappresentante e i rappresentanti proposti dal Comune di Ravenna, pertanto si considera valida la seduta essendo presente la totalità dei membri nominati.

Richiamati:

- la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- il D.P.R. 28/2/2003, n.132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- lo Statuto dell'istituto "G. Verdi" (di seguito Istituto) approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e con decreto MIUR n. 33 del 14/02/2007;
- la legge 21/06/2017, n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo." che imprime un ulteriore impulso al processo di statizzazione poiché prevede, all'art. 22Bis, che "A decorrere dall'anno 2017, una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti (...) sono oggetto di gradual processi di statizzazione e razionalizzazione (...)";
- il D. Lgs. n. 60/2017, recante norme sulla produzione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1 cc. 180 e 181, lett. g) della Legge 107/2015 e in particolare, l'art. 15 che dispone l'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale;
- il Decreto Ministeriale n. 382 del 11/05/2018 "Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale adottato ai sensi del predetto decreto e che

prevedeva l'istituzione di corsi propedeutici triennali a partire dall'anno accademico 2018-2019;

Preso atto che:

- in data 16/03/2021, l'Istituto Verdi ha sottoscritto l'Accordo per la valorizzazione del Museo Nazionale di Ravenna (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in data 19/03/2021, l'Istituto Verdi ha sottoscritto la Convenzione unica di tirocinio formativo con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano (allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il Consiglio Accademico con verbale del 08/05/2021, ha approvato i suddetti allegati A e B e che tali accordi non hanno implicazioni economiche dirette sul Bilancio dell'Istituto;

Ritenuto di ratificare tali documenti;

Conclusa la relazione, il Presidente apre la discussione.

Quindi si procede alla votazione della deliberazione, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 4 votanti 4 astenuti //

Voti favorevoli 4 Voti contrari //

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione.

Pertanto,

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA**

1. di ratificare l'Accordo per la valorizzazione del Museo Nazionale di Ravenna (allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ratificare la Convenzione unica di tirocinio formativo con la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano (allegato B) facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Prot. n. **711** del 13/05/2021



Il Presidente

Ing. Adriano Maestri

ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA

VISTO il D.lgs. 42 del 22.1.2004 e s.m.i. artt. 6, 7 e 112 che fissa gli obiettivi della valorizzazione nel promuovere la conoscenza del patrimonio culturale per assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, stabilendo che lo Stato, le Regioni e gli Enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, e stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 42/04 e s.m.i., che regola l'uso dei beni culturali riconoscendo allo Stato, alle Regioni e agli Enti pubblici territoriali la possibilità di concedere l'uso dei beni culturali in loro consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale;


VISTO l'articolo 42 del DPCM 169/2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTA la legge n. 508/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti superiori di studi musicali;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "G.Verdi", approvato con Decreto Dirigenziale PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e approvato dal MIUR con D.D. n. 33 del 14/02/2018;

PREMESSO CHE

- il Museo Nazionale di Ravenna con sede in via San Vitale 17, Ravenna è di proprietà del Demanio, in consegna alla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna;
- è obiettivo della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna operare al meglio per la promozione, valorizzazione e gestione dei Musei e Luoghi della Cultura statali di Ravenna;
- L'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi è una Istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale di livello universitario e un'Istituzione di Alta cultura, con lo scopo di



sviluppare e diffondere la cultura e la professionalità nel settore musicale attraverso l'attività di insegnamento, ricerca, produzione e collaborazione artistica e culturale con altre Istituzioni, italiane e straniere;

- L'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi (nell'ambito delle proprie finalità istituzionali può stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri soggetti per ogni forma di cooperazione didattica, scientifica ed artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel rispetto dei regolamenti di cui alla legge 508/99;

con il presente accordo tra:

- la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Belle Arti 56, in persona del legale rappresentante, Direttore arch. Giorgio Cozzolino (d'ora in poi la **Direzione**);
- L'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi con sede a Ravenna, in Via di Roma, 33. nella persona del Direttore Prof.ssa Anna Maria Storace, in qualità di Legale Rappresentante (d'ora in poi **Istituto Verdi**).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Finalità

La Direzione e l'Istituto Verdi si impegnano a svolgere un'azione coordinata ed integrata per la valorizzazione del Museo Nazionale di Ravenna. In particolare le Istituzioni collaboreranno per l'organizzazione di eventi e manifestazioni da ospitare all'interno del Museo.

Art. 3 – Impegni delle parti

A) La Direzione si impegna a:

1. mettere a disposizione del Conservatorio gratuitamente gli ambienti interni ed i cortili del Museo Nazionale di Ravenna, per svolgere attività di valorizzazione anche attraverso la realizzazione di prove, saggi, concerti ed eventi musicali;
2. favorire il coordinamento, per le operazioni relative all'apertura del bene, tra il proprio personale ed il personale del Conservatorio incaricato dello svolgimento delle attività;
3. assicurare le pulizie dei locali messi a disposizione;
4. garantire la presenza del logo istituzionale del Conservatorio nel caso di produzione di materiale promozionale e/o di comunicazioni relative agli eventi;
5. diffondere, attraverso i canali di informazione abituali, le iniziative in programma;

6. concedere l'ingresso gratuito al personale docente, agli studenti ed al personale tecnico del Conservatorio coinvolto nelle attività in programma.

B) l'Istituto Verdi si impegna a:

1. Predisporre una programmazione su base annuale degli eventi da proporre al direttore del Museo. In particolare: l'Istituto Verdi si farà carico di un progetto di produzione didattica, promosso dal Dipartimento di Teoria, Analisi e Composizione, mirato alla realizzazione di progetti di produzione e composizione *site-specific* appositamente individuati. Tale programmazione terrà conto delle esigenze delle parti e delle manifestazioni a cadenza annuale già note (Notte dei Musei, Festa dei Musei, Festa della Musica, Giornate Europee del Patrimonio, ecc.) e di altre iniziative culturali via via promosse dal Museo;
2. garantire il rispetto delle norme della sicurezza, riferite sia alle persone che alle cose, ed il rispetto dei beni culturali mobili e immobili. Il personale coinvolto sarà comunque sempre dotato di adeguata copertura assicurativa;
3. concordare con il direttore del Museo gli aspetti organizzativi di ogni singolo evento, comunicando con un anticipo di almeno una settimana i nominativi del personale docente e degli studenti che accederanno al sito per l'organizzazione delle attività;
4. garantire il ripristino dei luoghi a conclusione dell'evento e vigilare affinché siano garantiti il massimo decoro;
5. dare visibilità al Museo Nazionale di Ravenna sul materiale promozionale relativo alle iniziative in programma (dépliant, locandine, catalogo, rassegna stampa, sito internet ecc.) secondo le proprie linee guida editoriali, grafiche e di comunicazione, concordando la linea grafica con la direzione del Museo Nazionale e garantendo la presenza del logo istituzionale della Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna;
6. garantire che l'accesso del pubblico alle manifestazioni avvenga secondo le abituali tariffe del Museo applicate ad analoghe iniziative, fatte salve particolari condizioni di gratuità autorizzate dal superiore Ministero;
7. farsi carico di eventuali costi per acquisto o noleggio di strumentazioni di allestimento e costi SIAE.

Art. 4 – Trasferimento e modalità di utilizzo pianoforte

L'Istituto Verdi si impegna inoltre a lasciare presso il Museo Nazionale di Ravenna situato in via

San Vitale,17 - Ravenna - un pianoforte a mezzacoda il cui utilizzo rimane di uso esclusivo dell'Istituto Verdi.

Non sono previsti impegni economici a carico del Museo Nazionale. I costi di trasporto, manutenzione ed assicurazione del pianoforte sono interamente a carico del Conservatorio. La Direzione si impegna a custodire nel Salone del Refettorio del Museo lo strumento con la diligenza del "buon padre di famiglia", per tutta la durata del presente accordo salvo diversi accordi risultanti da atto scritto con l'Istituto Verdi e non può concedere a terzi il godimento del bene, neppure in via temporanea, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

Il Museo non risponde per danni al pianoforte, né per ogni altro evento che – non ascrivibile alla responsabilità del Museo - dovesse deteriorare o compromettere la funzionalità del bene, compresa l'ipotesi di furto. Il Museo è dotato d'impianti di sicurezza antintrusione e antincendio.

Art. 5 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo, che si rendessero necessarie, saranno concordate in forma scritta tra le parti. Il rinnovo della presente convenzione è subordinato al consenso espresso di entrambe le parti. Non è previsto il rinnovo tacito.

Art. 6 – Recesso e risoluzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC, con preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di contratto già eseguita.

Art. 7 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Resta inteso che l'Istituto Verdi comunicherà con anticipo alla sede museale i nominativi del personale t.a., dei docenti, degli studenti e di eventuali ditte di supporto agli eventi. Il Personale dell'Istituto Verdi, coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi museali, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'Istituto Verdi.

Art. 8 - Sicurezza

Il Personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza

in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo unico 81/2008 e s.m.i. la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, fa capo all'Ente di appartenenza.

Art. 9 - Responsabilità delle Parti

Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra Parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

Art. 10 - Controversie

Per tutte le controversie che potessero insorgere in merito al presente accordo operativo tra i contraenti che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente il foro di Bologna.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività pre-accordo o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/ o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dal GDPR 679/2016.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 10 parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86 e successive modificazioni.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

La presente Convenzione è sottoscritta dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dall'art. 6, comma 2, L. 221/2012.

Art. 12 – Clausole finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo valgono le norme generali

dell'Ordinamento giuridico dello Stato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Direzione Regionale Musei Emilia-
Romagna

Il Direttore
(Giorgio Cozzolino)

FIRMATO DIGITALMENTE

Istituto Superiore di Studi Musicali "G.
Verdi"

Il Direttore
(Anna Maria Storace)

FIRMATO
DIGITALMENTE

Firmato digitalmente da

GIORGIO COZZOLINO

Q = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT
Data e ora della firma: 17/03/2021 12:16:13

STORACE
ANNA MARIA
I.S.S.M G.
VERDI DI
RAVENNA
DIRETTORE
16.03.2021
14:26:50 UTC

A. WEGATO B



CONVENZIONE
N. _____

**CONVENZIONE UNICA
DI TIROCINIO FORMATIVO**

(ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.)

TRA

L'**Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi** con sede in Ravenna, via Roma 33, codice fiscale 92088450397, d'ora in poi denominato "Istituto", rappresentato da Anna Maria Storace nata a Cervia (RA) il 22/08/1964 in qualità di Direttore dell'Istituto

E

la **Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte**, con sede legale in Montepulciano (Siena), via Fiorenzuola vecchia 5, C. f. 90018060526 d'ora in poi denominata "Fondazione", rappresentata da Sonia Mazzini
nata a Montepulciano il 15 marzo 1958, in qualità di Presidente e legale rappresentante

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi con la deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna PG n. 97742/149 del 09.11.2006 e approvato dal MIUR con D.D. n. 33 del 14/02/2018;
- Visto il Regolamento didattico dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi;
- Vista la nota MIUR del 9 Dicembre 2010 prot. 7631 "Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di Master da parte delle Istituzioni AFAM;

PREMESSO CHE

- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di

integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, è riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU)
- al fine di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento e il reinserimento lavorativo i soggetti richiamati all'art. 26 comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e inseriti nell'elenco di cui al comma 5 del medesimo articolo 26, possono promuovere tirocini a beneficio dei soggetti con le caratteristiche di cui all'art. 25, comma 1 e che non rientrino nelle condizioni previste al comma 2;
- Il tirocinio, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii., consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come rapporto di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La Fondazione (Soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti/esse o laureati in tirocinio di formazione d'intesa con l'Istituto. Il numero dei soggetti da avviare in tirocinio è definito annualmente secondo l'accordo tra le parti su progetti specifici.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Istituto in veste di responsabile didattico. Il tutor avrà il compito di concordare con la Fondazione obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile della Fondazione.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, secondo il facsimile di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente convenzione, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore del Conservatorio, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;

- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- specificatamente per gli studenti dell'istituto tirocinanti oggetto del presente accordo, sono comunque assicurati a carico del soggetto ospitante i servizi di vitto e alloggio gratuiti, costo del viaggio in treno seconda classe o suo equivalente andata e ritorno per l'inizio e la fine del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Istituto e della Fondazione, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.

Art. 5

L'Istituto (Soggetto promotore) provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi, come da seguenti posizioni assicurative:

- AMBIENTE SCUOLA POLIZZA N. IW01338/2020/(S)01338

L'Istituto si impegna a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del promotore, in caso di infortunio o evento dannoso durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore affinché lo stesso adempia ai relativi oneri di denuncia presso l'Inail e la Compagnia assicuratrice. Qualora gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto ospitante, quest'ultimo, oltre a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore, adempie ai relativi oneri di denuncia.

Art. 6

La Fondazione si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;



- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente al Conservatorio qualsiasi evento che coinvolge il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione.

Trovano applicazione le norme contenute nella legge 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.

Art. 7

I rapporti che la Fondazione intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per la Fondazione e per l'Istituto alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

La Fondazione garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.

La Fondazione garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

La Fondazione si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Istituto.

La Fondazione si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Istituto qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di affidare all'autorità giudiziaria competente del Foro di Siena, con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata di 3 anni dalla data della stipula rinnovabile automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 12

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Art. 13

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e i divieti di cui alla legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. (firma per il soggetto promotore).

Art. 14

Le Parti si obbligano a rispettare la Normativa sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs n. 196/2003, D.Lgs n. 101/2018 GDPR)

Le parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della presente Convenzione, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Prot. n. 433/21

Ravenna, 19 marzo 2021

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte La Presidente Sonia Mazzini	Per l'Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi Il Direttore Anna Maria Storace
 MAZZINI SONIA REGIONE TOSCANA/01386030488 22.03.2021 16:29:46 UTC	 STORACE ANNA MARIA I.S.M G. VERDI DI RAVENNA DIRETTORE 19.03.2021 13:41:39 UTC



ALLEGATO 1

Caratteristiche dell'ente oggetto di convenzione

Ragione Sociale:

Con sede operativa in:

tel:

fax:

indirizzo mail:

Settore di attività economica:

Numero di dipendenti e collaboratori:

Oggetto attività economica:

Altre ulteriori informazioni sull'attività svolta dall'ente:

Data _____

Timbro e Firma dell'Ente _____